

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di specialista dei trasporti pubblici

del **03 NOV. 2025**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati¹ hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti dei trasporti pubblici lavorano come specialisti tecnici nelle imprese dei trasporti pubblici. In alcuni casi assumono anche responsabilità dirigenziali come superiori specializzati o responsabili dell'ambito specialistico. Le rispettive imprese forniscono servizi di trasporto per i clienti del traffico lavorativo o del tempo libero, nonché del traffico merci.

Gli specialisti dei trasporti pubblici lavorano principalmente nei reparti di pianificazione e nelle centrali di controllo del traffico delle imprese del traffico a lunga percorrenza, del traffico viaggiatori regionale o del traffico locale con una concessione per il trasporto viaggiatori o presso i gestori delle infrastrutture per il trasporto ferroviario, nelle imprese di trasporto del traffico merci ferroviario, nonché nelle imprese della navigazione e in altre imprese del settore dei trasporti pubblici. Lavorano altresì in reparti aziendali interni come Infrastruttura, Servizio clienti, Mobilità personale, Gestione del prodotto o Supporto alla gestione.

A seconda del loro campo di attività, gli specialisti dei trasporti pubblici si occupano della progettazione e della pianificazione di servizi di trasporto nuovi o già esistenti, oltre a garantire l'esercizio operativo. Si impegnano attivamente per migliorare costantemente la fornitura di servizi ottimizzando le offerte e le procedure d'esercizio. In particolare, tengono conto delle dipendenze tra infrastruttura, veicoli, personale e clienti nell'intero sistema dei trasporti pubblici.

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Nelle loro attività lavorano a stretto contatto con i superiori gerarchici, i reparti interni e i servizi centrali, nonché con partner esterni quali committenti, autorità di vigilanza, organizzazioni di soccorso, imprese infrastrutturali o imprese edili.

1.22 Principali competenze operative

Gli specialisti dei trasporti pubblici sviluppano, sulla base di analisi approfondite, concetti per nuovi servizi di trasporto o per complessi progetti sostitutivi. Se i concetti soddisfano i requisiti, ne pianificano l'attuazione. Affidano a terzi la pianificazione dei servizi di trasporto esistenti e la controllano.

Gli specialisti dei trasporti pubblici gestiscono il funzionamento dei servizi di trasporto. Riconoscono i punti deboli, i problemi ricorrenti e le anomalie, adottano misure e garantiscono la gestione degli eventi.

Gli specialisti dei trasporti pubblici assicurano una comunicazione tempestiva e mirata con i clienti e gli interlocutori interni ed esterni attraverso i canali appropriati. Inoltre, rappresentano e presentano il proprio settore di competenza o la propria azienda in seno a comitati e all'esterno.

Gli specialisti dei trasporti pubblici verificano i servizi di trasporto esistenti, valutano i concetti di nuovi servizi di trasporto nonché nuove disposizioni. Se necessario, avviano misure di ottimizzazione.

Gli specialisti dei trasporti pubblici spesso gestiscono collaboratori e dirigono un proprio settore di competenza rispettando le disposizioni legali e aziendali. Organizzano inoltre corsi di formazione e istruzione e dirigono piccoli progetti operativi o collaborano a progetti interdisciplinari.

1.23 Esercizio della professione

L'ambiente di lavoro degli specialisti dei trasporti pubblici è caratterizzato da sviluppi nel campo dell'automazione e dei sistemi intelligenti, ma anche da nuove disposizioni. Aumentano anche le dipendenze e la complessità dei diversi sistemi. Ciò richiede che gli specialisti dei trasporti pubblici abbiano una conoscenza completa dell'intero sistema dei trasporti pubblici. Sono dotati di una spiccata capacità di pensiero analitico e interdisciplinare che consente loro di riconoscere situazioni e circostanze nella loro complessità e interconnessione, di individuare correlazioni e dipendenze nonché di desumere concetti, piani e anche ottimizzazioni appropriati per i servizi di trasporto e i processi. Nell'intero sistema dei trasporti pubblici agiscono d'intesa e in coordinamento con altri soggetti coinvolti all'interno e all'esterno dell'impresa. Grazie al loro approccio strutturato sanno trovare autonomamente soluzioni e prendere decisioni, o preparare le basi decisionali e difenderle.

In tutte le loro attività gli specialisti dei trasporti pubblici dimostrano una profonda comprensione delle esigenze dei clienti e si comportano in modo orientato al servizio nei confronti della clientela e degli interlocutori interni ed esterni. Informano e comunicano in modo appropriato alla situazione e ai destinatari attraverso canali adeguati, per soddisfare al meglio le esigenze e le aspettative.

Gli specialisti dei trasporti pubblici lavorano in un ambiente basato sulla tecnologia e sui dati e allo stesso tempo altamente regolamentato. Conoscono le disposizioni legali e aziendali e pensano e agiscono in modo consapevole dei costi e dei benefici quando valutano i servizi di trasporto nuovi ed esistenti, l'impiego delle risorse e i processi. Nell'ambito delle loro responsabilità riconoscono i margini di manovra per iniziative imprenditoriali in linea con la strategia generale e per ottimizzare l'impiego delle risorse e i processi. L'attenzione è sempre rivolta all'efficienza e all'efficacia, oltre che alla sicurezza e ai vantaggi per i clienti.

L'ambiente dinamico e le mutevoli esigenze dei collaboratori hanno un impatto anche sulla gestione dei collaboratori. Gli specialisti dei trasporti pubblici strutturano la collaborazione con i propri collaboratori tenendo conto delle esigenze di nuovi

modelli di lavoro, di nuove forme di cooperazione e delle disposizioni legali e aziendali.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I trasporti pubblici sono già sinonimo di mobilità sostenibile e rappresentano un importante fattore economico. Tuttavia, la sostenibilità non significa solo protezione del clima. Nel settore dei trasporti pubblici significa fornire i servizi di trasporto necessari nel modo più rispettoso possibile dell'ambiente e in maniera economicamente efficiente, consentendone l'accesso a tutte le fasce della popolazione e a tutte le aree del Paese.

Durante lo sviluppo, la pianificazione e l'ottimizzazione dei servizi di trasporto gli specialisti dei trasporti pubblici analizzano e tengono conto delle esigenze, della domanda e delle possibilità finanziarie dei clienti che dipendono, tra l'altro, dai cambiamenti demografici, dai nuovi modelli di lavoro e dai mutati comportamenti di consumo. Inoltre, analizzano e tengono conto delle condizioni regionali e locali, delle situazioni del traffico e dei mezzi di trasporto, nonché dell'impatto sui collaboratori, sulle imprese e sull'intero sistema dei trasporti pubblici.

Gli specialisti dei trasporti pubblici verificano, ad esempio, anche i sistemi e gli strumenti intelligenti interconnessi, i concetti per il trasporto combinato di traffico passeggeri e nel traffico merci, le tecnologie di propulsione ecologiche e l'«approccio del ciclo di vita» nella gestione delle flotte e delle infrastrutture.

Gli specialisti dei trasporti pubblici contribuiscono in modo significativo alla messa a disposizione e all'ulteriore sviluppo di soluzioni sostenibili, favorendo così una mobilità orientata al futuro.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- Unione dei trasporti pubblici (UTP)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da sette a dodici membri e nominata dal Consiglio d'amministrazione dell'UTP per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;

- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;

e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di agente dei trasporti pubblici o di una qualifica equivalente;
e
- b) può attestare almeno due anni di pratica professionale in un'impresa dei trasporti pubblici nei reparti di pianificazione, nelle centrali di controllo del traffico o in reparti equiparabili interni all'impresa;

o
- c) è in possesso di un attestato federale di capacità, un attestato di maturità riconosciuto a livello federale o di una qualifica equivalente;
e
- d) può attestare almeno quattro anni di pratica professionale in un'impresa dei trasporti pubblici di cui due anni in reparti di pianificazione, in centrali di controllo del traffico o in reparti equiparabili interni all'impresa;

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro pratico completo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici. L'elenco dei periti è allegato alla decisione favorevole. Le richieste di ricusazione dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame entro due settimane dal ricevimento dell'elenco e devono essere motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico del candidato.

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno quindici candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'assegnazione dei periti.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità e paternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavoro pratico			50%
1.1. Lavoro pratico	scritto	preparato in precedenza	
1.2. Presentazione e colloquio professionale	orale	40 min.	
2 Lavoro guidato su caso specifico	scritto	180 min.	30%
3 Situazioni determinanti per la riuscita	orale	45 min.	20%
Totale		265 min.	

Parte d'esame 1

Nella parte d'esame 1 i candidati mettono in relazione le competenze del campo di competenze operative «A – Sviluppare e pianificare i servizi di trasporto» o «D – Analizzare e ottimizzare i servizi di trasporto» con le competenze del campo di competenze operative «C – Comunicare e informare nelle imprese dei trasporti pubblici».

I dettagli delle competenze operative verificate e il profilo di qualificazione con le descrizioni delle competenze nonché il livello professionale richiesto (criteri legati alle prestazioni) sono riportati nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

Voce 1.1 Lavoro pratico

Nel lavoro pratico i candidati si confrontano per otto settimane in autonomia con un compito specifico del settore attuale della loro pratica professionale.

Voce 1.2 Presentazione e colloquio professionale

In una presentazione i candidati espongono i risultati principali del loro lavoro pratico in modo comprensibile e conforme ai destinatari. Nel successivo colloquio professionale i partecipanti rispondono alle domande dei periti relative al lavoro pratico e alla presentazione. Spiegano il loro approccio, illustrano correlazioni e alternative e motivano le loro decisioni e soluzioni.

Parte d'esame 2: lavoro guidato su caso specifico

Nella parte d'esame 2 i candidati mettono in relazione le competenze del campo di competenze operative «A Sviluppare e pianificare i servizi di trasporto», «B Gestire l'attuazione dei servizi di trasporto» e «D Analizzare e ottimizzare i servizi di trasporto». I candidati elaborano diversi casi realistici basati su una situazione iniziale pratica e complessa.

I dettagli delle competenze operative verificate e il profilo di qualificazione con le descrizioni delle competenze nonché il livello professionale richiesto (criteri legati alle prestazioni) sono riportati nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

Parte d'esame 3: situazioni determinanti per la riuscita

Nella parte d'esame 3 i candidati mettono in relazione le competenze del campo di competenze operative «B Gestire l'attuazione dei servizi di trasporto», «C Comunicare e informare nelle imprese dei trasporti pubblici» ed «E Gestire e dirigere il proprio ambito specialistico di un'impresa dei tp». I candidati descrivono e giustificano oralmente la necessità d'intervento e la procedura adeguata al ruolo per diverse situazioni iniziali difficili e pratiche.

I dettagli delle competenze operative verificate e il profilo di qualificazione con le descrizioni delle competenze nonché il livello professionale richiesto (criteri legati alle prestazioni) sono riportati nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.
- 5.2 Requisiti per l'esame**
- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se:
- a) la nota complessiva è almeno 4.0;
 - b) al massimo una parte d'esame è inferiore a 4.0;
 - c) nessuna parte d'esame è inferiore a 3.0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista dei trasporti pubblici con attestato professionale federale**
- **Spezialistin öffentlicher Verkehr / Spezialist öffentlicher Verkehr mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste en transports publics avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Public Transport Specialist, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'UTP fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i periti.
- 8.2** L'UTP si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento d'esame del 21 marzo 2011 concernente l'esame di professione di specialista dei trasporti pubblici è abrogato con effetto dal 30 aprile 2026.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 21 marzo 2011 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 30 aprile 2028.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° maggio 2026.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Berna, 20.10.2025

Unione dei trasporti pubblici UTP



Dr. Renato Fasciati
Presidente UTP



Ueli Stüchelberger
Direttore UTP

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 03/11/2025

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua